



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 19.11.2001
COM(2001) 673 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che la Comunità adotterà nel consiglio di cooperazione istituito dall'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, in merito alla creazione di un gruppo misto ad alto livello incaricato di definire il concetto di spazio economico europeo comune

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. A norma dell'articolo 93 dell'accordo di partenariato e di cooperazione (APC) tra l'UE e la Russia, il consiglio di cooperazione può decidere di creare tutti i comitati o organi speciali necessari per coadiuvarlo nell'esercizio delle sue funzioni.
2. La proposta allegata di decisione del Consiglio, relativa alla posizione che la Comunità dovrà adottare nel consiglio di cooperazione, riguarda la creazione, da parte del consiglio di cooperazione, di un gruppo misto ad alto livello incaricato di definire il concetto di spazio economico europeo comune. Il gruppo ad alto livello dovrebbe essere presieduto, per quanto riguarda la Comunità, da un rappresentante della Commissione. La Commissione intende inoltre invitare un rappresentante della Presidenza a partecipare alle riunioni del gruppo.

Il gruppo ad alto livello avrà il compito di definire il concetto di relazioni economiche più strette tra la Russia e l'UE. Esso valuterà le possibilità di proseguire i lavori offerte dalla maggiore integrazione economica e dal ravvicinamento legislativo, individuando inoltre mezzi e i meccanismi atti a conseguire gli obiettivi comuni e definendo il calendario di attuazione. Il gruppo ad alto livello non sostituirà né ripeterà le attività degli organi di cooperazione creati a norma dell'APC. All'occorrenza, detti organi daranno un contributo tecnico ai lavori del gruppo ad alto livello, a cui potranno eventualmente partecipare anche esperti di entrambe le Parti. Il gruppo ad alto livello terrà nella debita considerazione gli obblighi derivanti dall'adesione attuale e futura delle Parti all'Organizzazione mondiale del commercio.

3. Gli organi competenti (compresi i vertici) dell'APC verranno informati dell'esito delle discussioni del gruppo ad alto livello, il cui mandato e il cui funzionamento saranno riesaminati in occasione del vertice UE-Russia entro e non oltre l'ottobre 2003.
4. Si allega il testo della proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che la Comunità adotterà nel consiglio di cooperazione, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 della decisione del Consiglio e della Commissione del 30 ottobre 1997 relativa alla conclusione del suddetto accordo di partenariato e di cooperazione. Si chiede al Consiglio di adottare il testo in questione.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che la Comunità adotterà nel consiglio di cooperazione istituito dall'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, in merito alla creazione di un gruppo misto ad alto livello incaricato di definire il concetto di spazio economico europeo comune

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'articolo 2, paragrafo 1 della decisione del Consiglio e della Commissione del 30 ottobre 1997 relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra¹,

vista la proposta della Commissione²,

considerando quanto segue:

- (1) in occasione del vertice UE-Russia del 3 ottobre 2001, le Parti hanno deciso di creare un gruppo misto ad alto livello incaricato di definire il concetto di spazio economico europeo comune;
- (2) a norma dell'articolo 93 del suddetto accordo di partenariato e di cooperazione, il consiglio di cooperazione può decidere di creare tutti i comitati o organi speciali necessari per coadiuvarlo nell'esercizio delle sue funzioni,

DECIDE:

¹ GU L 327 del 28.11.1997, pag. 1.

² GU C ...

Articolo unico

1. La posizione che la Comunità adotterà nel consiglio di cooperazione istituito dall'articolo 90 dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, in merito alla creazione di un gruppo misto ad alto livello incaricato di definire il concetto di spazio economico europeo comune viene stabilita conformemente all'allegato della presente decisione.
2. Il gruppo ad alto livello sarà presieduto, per quanto riguarda la Comunità, da un rappresentante della Commissione

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*

ALLEGATO

IL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE,

visto l'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, in particolare l'articolo 93,

considerando quanto segue:

- (1) in occasione del vertice UE-Russia del 3 ottobre 2001, le Parti hanno deciso di creare un gruppo misto ad alto livello incaricato di definire il concetto di spazio economico europeo comune;
- (2) il gruppo ad alto livello dovrebbe essere creato dal consiglio di cooperazione,

DECIDE:

Articolo unico

È creato un gruppo ad alto livello incaricato di definire il concetto di spazio economico europeo comune. Il mandato del gruppo ad alto livello figura in allegato.

Fatto [mediante procedura scritta],

Per il consiglio di cooperazione
Il Presidente
I segretari:

Per la Federazione russa

Per la Comunità europea

ALLEGATO

Gruppo ad alto livello UE-Russia incaricato di definire il concetto di spazio economico europeo comune

1. In linea di massima, il gruppo ad alto livello si riunirà due volte all'anno.
2. Il gruppo sarà copresieduto dai rappresentanti della Federazione russa e dell'Unione europea.
3. Il gruppo ad alto livello avrà il compito di definire il concetto di relazioni economiche più strette tra la Russia e l'UE, ai fini di un maggior ravvicinamento tra le Parti. Esso valuterà le possibilità di proseguire i lavori offerte dalla maggiore integrazione economica e dal ravvicinamento legislativo, individuando inoltre i mezzi e i meccanismi atti a conseguire gli obiettivi comuni e definendo il calendario di attuazione. Il gruppo ad alto livello non sostituirà né ripeterà le attività degli organi di cooperazione creati a norma dell'APC. All'occorrenza, detti organi daranno un contributo tecnico ai lavori del gruppo ad alto livello, a cui potranno eventualmente partecipare anche esperti di entrambe le Parti. Il gruppo ad alto livello terrà nella debita considerazione gli obblighi derivanti dall'adesione attuale e futura delle Parti all'Organizzazione mondiale del commercio.
6. Il gruppo ad alto livello definirà gli elementi di base necessari per creare uno spazio economico europeo comune.
7. Gli organi competenti (compresi i vertici) dell'APC verranno informati dell'esito delle discussioni del gruppo ad alto livello, il cui mandato e il cui funzionamento saranno riesaminati in occasione del vertice UE-Russia entro e non oltre l'ottobre 2003.